

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE  
Gennaio 2026

LEGISLAZIONE  
(di Antonella Falcone)

---

**DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 211**

GU Serie Generale n. 6 del 09.01.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 24.01.2026

Il Decreto Legislativo n. 211/2025 interviene per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226 del 24.04.2024 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

Modificando il **Codice penale**, l'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 211/2025 inserisce anzitutto un nuovo **Capo I-bis nel Titolo I del Libro II**, dedicato ai "*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea*", collocando così nuove fattispecie all'interno di un quadro sistematico di **tutela di interessi di carattere sovranazionale**.

Una prima importante novità si registra in materia di **violazione delle misure restrittive dell'Unione europea** di cui all'art. 275-bis Cp.

Tale articolo, in primo luogo, punisce la «*violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea*», con la reclusione da «*due a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro*», attraverso condotte commissive ed omissive quali:

- *la messa a disposizione diretta ed indiretta o lo stanziamento di fondi o risorse economiche in favore di soggetti sottoposti a restrizioni* (art. 275-bis, primo comma, lettera a, Cp);

- *l'omesso congelamento di beni oggetto di misure restrittive* (art. 275-bis, primo comma, lettera b, Cp);

- *la conclusione di operazioni economiche e commerciali – incluse gare, appalti e concessioni – con Stati terzi o enti da essi controllati*, (art. 275-bis, primo comma, lettera c, Cp);

- *l'importazione ed esportazione di beni, anche immateriali, il commercio, la vendita, l'acquisto, il trasferimento e trasporto di beni, come pure la prestazione di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sui beni* (art. 275-bis, primo comma, lettera d, Cp);

- *la prestazione di servizi di qualsiasi tipo, inclusi servizi e operazioni finanziarie* (art. 275-bis, primo comma, lettera e, Cp).

Le stesse pene di cui al primo comma, si applicano anche a «*chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea*» mediante le seguenti condotte:

- *l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento riferibili a soggetti designati dalle misure restrittive* (art. 275-bis, secondo comma, lettera a, Cp);
- *la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di occultare il titolare effettivo o beneficiario finale* (art. 275-bis, secondo comma, lettera b, Cp).

Il legislatore prevede tuttavia una **soglia di punibilità**, stabilendo che, qualora il valore delle operazioni, dei fondi o delle risorse economiche coinvolte sia «*inferiore a 10.000 euro*», trovi applicazione esclusivamente una **sanzione amministrativa**, compresa «*tra 15.000 e 90.000 euro*» (art. 275-bis, terzo comma, Cp).

Tale regime attenuato non opera, però, nei casi in cui le condotte di cui all'art. 275-bis, secondo comma, lettera d) abbiano ad **oggetto beni o prodotti di natura militare o ad essi assimilati**, a prescindere dal valore economico dell'operazione.

Infine, la disciplina equipara alle violazioni tipiche delle misure restrittive anche le operazioni compiute:

- *in assenza della prescritta autorizzazione* (art. 275-bis, quarto comma, Cp)
- *quelle realizzate sulla base di autorizzazioni ottenute mediante dichiarazioni o documentazione false* (art. 275-bis, quinto comma, Cp).

Accanto alla fattispecie base di cui all'art. 275-bis Cp, l'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 211/2025 introduce un **articolato sistema di norme incriminatrici complementari**, che guarda non solo alla violazione diretta delle misure restrittive dell'Unione europea, ma anche alle condotte indirette, elusive o aggravate.

Nello specifico, il legislatore interviene in materia di **violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea**.

In quest'ottica si inserisce l'**art. 275-ter, primo e secondo comma, Cp**, il quale **anticipa** la soglia di tutela penale, colpendo comportamenti funzionalmente diretti a vanificare le sanzioni UE.

A tal fine, la nuova disposizione punisce con la reclusione «*da due mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 50.000*» la persona designata o il legale rappresentante dell'entità e dell'organismo designato che si sia reso autore:

- *dell'omessa segnalazione di fondi o risorse economiche nel territorio dello Stato, su cui si esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui si ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione* (art. 275-ter, primo comma, Cp);

- dell'omessa indicazione alle «autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità e organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate» (art. 275-ter, secondo comma Cp).

La disciplina di cui al **comma terzo dell'art. 275-ter Cp**, per evitare pratiche di frazionamento artificioso delle operazioni, finalizzate ad aggirare la legge, prevede inoltre una **soglia di rilevanza** al di sotto della quale la condotta non assume carattere penale, trovando invece applicazione una **sanzione amministrativa**, compresa «tra 5.000 e 45.000 euro».

Il **comma quarto dell'art. 275-ter Cp**, fornisce poi delle indicazioni circa la determinazione del valore rilevante (*inferiore a 10.000 euro*) ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa: il legislatore ricorre infatti ad un **criterio sostanziale**, stabilendo che debbano essere considerate anche le operazioni di importo inferiore qualora esse risultino esecutive di un **medesimo disegno economico**.

Al tema della **violazione di obblighi informativi** si ricollega pure l'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 211/2025, il quale introduce una significativa **deroga agli obblighi informativi** previsti nell'ipotesi di cui all'**art. 275-ter, secondo comma, Cp**, ritagliando una disciplina di favore per gli esercenti una professione legale.

Questi ultimi risultano infatti **esonerati dall'obbligo di comunicare informazioni** riguardanti i propri clienti, purché tali informazioni siano state acquisite nell'ambito dell'attività di esame della posizione giuridica del cliente o nello svolgimento di compiti di difesa, rappresentanza o assistenza in un procedimento davanti all'autorità giudiziaria. L'esonero si estende anche alle attività svolte in relazione a procedimenti potenziali, comprese le consulenze sulla scelta di avviare o evitare un giudizio, nonché alle procedure di negoziazione assistita.

L'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 211/2025 si occupa poi della **violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività** prevedendo l'introduzione dell'**art. 275-quater, comma primo, Cp**, che punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000 chi «*effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea*».

Rimane ferma, tuttavia, anche in questo caso una **soglia di punibilità penale**, poiché «*Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la*

*sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000».*

Similmente, ai fini della valutazione economica della stessa soglia, vale anche rispetto a questa fattispecie la considerazione del **medesimo disegno economico** (art. 275-*quater*, secondo comma, Cp).

L'art. 3 del D.lgs. 211/2025 interviene pure nell'ipotesi di **violazioni colposa di misure restrittive dell'Unione europea**.

In particolar modo, attraverso la previsione di cui all'art. 275-*quinquies* Cp, il legislatore mira a graduare la risposta punitiva in funzione dell'elemento soggettivo, mantenendo comunque un presidio penale significativo in presenza di **beni idonei a incidere sulla sicurezza e sulla politica estera dell'Unione europea**.

L'articolo in oggetto contempla così una specifica ipotesi sanzionatoria per le violazioni delle misure restrittive che, pur avendo ad oggetto beni particolarmente sensibili, risultino commesse per **colpa grave**. Tuttavia, quando una delle condotte previste dall'art. 275-*bis*, primo comma, lettera d), riguarda prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ovvero beni a duplice uso indicati negli allegati I e IV del Regolamento (UE) 2021/821, la legge prevede l'applicazione della *«reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 15.000 a 90.000 euro»*.

Sempre intervenendo sul **Codice penale**, l'art. 3, comma 1, del D.lgs. 211/2025, si interessa sia alle **circostanze aggravanti** che **attenuanti**.

In ordine alle **circostanze aggravanti** l'art. 275-*sexies* Cp tratteggia in primo luogo un **sistema unitario di circostanze aggravanti** applicabile ai reati previsti dagli artt. 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater* e 275-*quinquies* Cp., nonché al reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare di cui all'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998, quando aggravato ai sensi del comma 1-*bis* (l'art. 5 dello stesso D.lgs. n.211/2025 aggiunge infatti un aggravante, tramite il comma 1-*bis*, all'art. 12 del D.lgs. n. 286/1998: *«Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata»*).

In presenza delle **circostanze indicate**, le pene sono dunque aumentate da un terzo alla metà, così valorizzando profili di maggiore **offensività**, ma anche di **organizzazione o pericolosità della condotta** realizzata da **soggetti qualificati** o

nell'ambito di **organizzazioni economiche strutturate**. Tra le ipotesi aggravanti sono state infatti tipizzate:

- *la condotta commessa nell'ambito di un'associazione per delinquere ex art. 416 Cp (art. 275-sexies, comma primo, lettera a, Cp);*
- *il fatto realizzato mediante uso o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, o attestanti il falso (art. 275-sexies, comma primo, lettera b, Cp);*
- *la violazione commessa nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria, evidenziando un abuso di competenze qualificate (art. 275-sexies, comma primo, lettera c, Cp);*
- *il reato commesso con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 275-sexies, comma primo, lettera d, Cp);*
- *l'esistenza di un profitto o vantaggio di rilevante entità derivante dal fatto di reato (art. 275-sexies, comma primo, lettera a Cp);*
- *la distruzione, la soppressione, l'occultamento o l'alterazione di elementi di prova, ostacolando l'accertamento del reato da parte del colpevole (art. 275-sexies, comma primo, lettera f, Cp).*

Inoltre, un'**ulteriore aggravante** è prevista ai sensi del comma due: «*Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377 -bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà*».

Con specifico riguardo alle **circostanze attenuanti**, invece, l'**art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 211/2025**, introducendo l'art. dell'**art. 275-septies Cp**, prevede la **possibilità di ridurre la pena in modo significativo** per i reati previsti dagli artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'art. 12, comma 1, del D.lgs. 25.7.1998, n. 286 (quando è applicata l'aggravante del comma 1-bis).

In particolare, ai sensi dell'art. 275-septies Cp, la pena può essere diminuita da *un terzo fino a due terzi*, se la persona condannata si è attivamente impegnata per impedire che il reato produca:

- *ulteriori conseguenze;*
- *per contribuire a raccogliere prove sui fatti;*
- *per aiutare a individuare gli altri responsabili;*
- *per consentire il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche legate al reato.*

Significativamente, si sottolineano alcuni profili inerenti alla **confisca obbligatoria**: secondo l'**art. 275-octies Cp** (sempre introdotto dall'art. 3, comma 1 D.lgs. 211/2025, è sempre disposta la **confisca dei beni** utilizzati per commettere il reato o destinati a

tale scopo, così come dei beni che rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato stesso:

- *nei casi di condanna*

- *quando la pena viene concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 Cpp*

per i reati previsti dagli artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e per l'art. 12, comma 1-*bis*, del D.lgs. 25.7.1998, n. 286.

Va notato che la confisca non si applica solo se i beni appartengono a **persone estranee al reato**. In tale ipotesi, infatti, la legge ammette la **confisca di altri beni** di cui il colpevole ha la disponibilità, anche indirettamente o tramite terzi, per un valore equivalente.

Il legislatore non trascura poi altri due delicati aspetti quale sono la **pubblicità della sentenza e la protezione dei dati personali**.

Ai sensi dell'**art. 275-nonies Cp**, infatti, se qualcuno viene condannato per i reati indicati negli artt. 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater*, 275-*quinquies* o all'art. 12, comma 1-*bis*, del D.lgs. 25.7.1998, n. 286, la sentenza deve essere **resa pubblica** se la pena detentiva supera i *tre anni*.

I **dati personali della persona condannata**, però, non vengono automaticamente divulgati: saranno resi noti solo se la sentenza stessa indica **motivi chiari ed eccezionali di pubblico interesse** che giustificano la loro pubblicità.

Infine, l'art. 3 D.lgs. n. 211/2025 chiude con una disposizione relativa alla **giurisdizione**.

In questo senso, prescrizioni significative provengono dall'**art. 275-decies Cp** per il quale i reati previsti dagli artt. 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater*, 275-*quinquies* o all'art. 12, comma 1, del D.lgs. 25.7.1998, n. 286 (quando è applicata l'aggravante del comma 1-*bis*) sono punibili secondo **la legge italiana** anche se vengono **commessi all'estero da un cittadino italiano**.

Accanto all'intervento registrato sul versante sostanziale, va rammentato che l'**art. 4 del Decreto legislativo n. 211/2025** interviene pure fronte del **codice di procedura penale**, apportandovi alcune modifiche per includere esplicitamente i reati previsti dagli artt. 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater*, 275-*quinquies* e dall'art. 12, comma 1, del D.lgs. 25.7.1998, n. 286, quando è presente l'aggravante del comma 1-*bis*. Queste modifiche servono, nel complesso, a garantire che tutti gli illeciti di nuova introduzione siano trattati in **modo uniforme** dal punto di vista procedimentale.

In particolare:

- Nell'**art. 51, comma 3-quinquies, Cpp** è stato ampliato l'elenco dei reati per i quali valgono specifiche disposizioni, includendo i reati sopra indicati insieme ai delitti

già previsti dalla legge del 21.9.2019, n. 105, convertita con modificazioni dalla legge 18.11.2019, n. 133.

- l'**art. 407, comma 2, lettera a)**, Cpp estende le norme procedurali anche ai delitti previsti dal **Capo I-bis del titolo I del libro II Cp** e **all'art. 12, comma 1, D.lgs 25.7.1998, n. 286**, inclusa l'aggravante di cui al comma 1-bis.

- infine, l'**art. 371-bis, comma 4-bis Cpp**, chiarisce che le disposizioni già previste si applicano anche ai procedimenti per i reati dei citati articoli del Codice penale e dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998, ivi inclusa la già menzionata aggravante.

Di particolare impatto pratico è anche l'**estensione della responsabilità amministrativa** degli enti contemplata dall'**art. 6, commi 1-3, del D.lgs. n. 211/2025**. Le nuove fattispecie penali sono infatti incluse tra i **reati presupposto** ai fini dell'applicazione del D.lgs. 8.6.2001, n. 231 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*).

A tal fine il D.lgs. 8.6.2001, n. 231 è stato aggiornato sia in tema di **sanzioni pecuniarie** che in materia di **sanzioni interdittive** applicabili agli enti in caso di commissione dei reati previsti dagli artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'art. 12, comma 1, con l'aggravante del comma 1-bis del D.lgs. n. 286/1998.

In particolare, in ordine al primo profilo, *«al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni»* (art. 6, comma 1 ss., D.lgs. 211/2025):

- all'**art. 10, terzo comma**, è stato precisato che, salvo alcune eccezioni, l'importo della sanzione pecuniaria deve essere determinato sulla base di **una percentuale del fatturato globale** dell'ente relativo all'anno precedente al reato o, se inferiore, all'anno precedente all'applicazione della sanzione. Se però non è possibile stabilire il fatturato globale, la sanzione viene determinata in base all'**entità di ciascun illecito**.

- all'**art. 13, secondo comma** viene ampliato l'elenco delle disposizioni richiamate, includendo anche l'**art. 25-octies.2**, che introduce, a sua volta, pene specifiche per i reati che violano le misure restrittive dell'Unione Europea:

- *per alcuni reati, come quelli previsti dagli art. 275-bis (primo, secondo e quinto comma), 275-quater (primo comma) e dall'art. 12, comma 1-bis, la sanzione pecuniaria va dall'1% al 5% del fatturato globale dell'ente;*

- *per i reati previsti dall'art. 275-ter (primo e secondo comma), la sanzione va dallo 0,5% all'1% del fatturato globale;*

Si precisa inoltre che se non è possibile calcolare il **fatturato globale**, le sanzioni sono determinate in importi fissi: *«da 3 a 40 milioni di euro per i primi reati e da 1 a 8 milioni di euro ma solo per i reati di cui all'art. 275-ter (primo e secondo comma)»*.

Per l'ipotesi di condanna per le nuove fattispecie di reato, l'ente può subire sanzioni **interdittive** come la **sospensione o il divieto di esercitare attività (art. 6, commi 3-4, D.lgs. 211/2025)**:

- da 2 a 6 anni se il reato è commesso da dirigenti o amministratori;
- da 1 a 3 anni se da altri soggetti.

«In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo».

Non può trascurarsi di segnalare che il D.lgs. n. 211/2025 interviene pure in materia di **protezione delle persone che segnalano illeciti**:

**l'art. 7, primo comma, del D.lgs. n. 211/2025** amplia infatti l'ambito di applicazione del D.lgs. 10.3.2023, n. 24, estendendo espressamente la disciplina sulla protezione delle persone che segnalano illeciti anche alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea previste dal **capo I-bis del titolo I del libro II Cp** e dall'art. 12, comma 1-bis, del D.lgs. n. 286 del 1998, così rafforzando il sistema di emersione delle condotte penalmente rilevanti in un settore particolarmente sensibile sotto il profilo della politica estera e della sicurezza comune dell'Unione.

Infine, sul **piano operativo**, si rammenta che per assicurare i **meccanismi di coordinamento e cooperazione** tra le diverse autorità coinvolte nel contrasto ai reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione europea:

**l'art. 10, commi 1 ss. D.lgs. 211/2025**, rafforza il **dialogo istituzionale** tra organi investigativi, autorità amministrative e autorità giudiziarie, restando fermo **l'obbligo di denuncia dei reati**. In tale prospettiva, un ruolo centrale è attribuito al **Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)**, **all'Autorità competente** individuata dal decreto legislativo n. 221 del 2017 e **a tutte le altre autorità** coinvolte nell'esecuzione delle misure restrittive.

Quando tali soggetti vengono a conoscenza di reati riconducibili agli artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies Cp, nonché all'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 286 del 1998, così come aggravato ai sensi del comma 1-bis, essi sono tenuti a informare senza ritardo il **Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**.

La disposizione prevede inoltre una regola complementare per i casi in cui la notizia di tali reati sia acquisita **direttamente dall'autorità giudiziaria**. In queste ipotesi, il pubblico ministero è tenuto a **informare tempestivamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**, al fine di assicurare il necessario coordinamento con le autorità amministrative competenti per l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

\*\*\*

**DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 215**

GU Serie Generale n. 11 del 15.01.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 30.01.2026

Il Decreto Legislativo n. 215/2026 interviene in materia di individuazione delle autorità competenti di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.7.2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.

Oltre ad allineare l'ordinamento interno al diritto UE nel contesto della cooperazione giudiziaria penale digitale, tra le altre **finalità**, il D.lgs. n. 215/2025 mira a:

1. stabilire **procedure nazionali coerenti** con il Regolamento UE per l'uso di tali strumenti nei procedimenti penali;
2. individuare le **autorità competenti italiane** per l'**emissione**, la **ricezione**, l'**esecuzione** e il **riesame** degli ordini europei di produzione (OPE) e conservazione (OCE), raccordando il nuovo strumento europeo con le categorie e le fasi procedurali proprie del Cpp.

Quanto alle **competenti autorità di emissione**, va distinta la procedura relativa all'ordine di produzione (OPE) da quella dell'ordine di conservazione (OCE).

a) In relazione agli OPE, il potere di **emettere** tale eurordine è attribuito, in via generale, al **pubblico ministero** e al **giudice che procede**, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni (**art. 2, primo comma**, del D.lgs. 215/2025). Permane, in ogni caso, la **centralità del ruolo del giudice** nella fase decisoria, poiché l'ordine europeo di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito, su richiesta del pubblico ministero (**art. 2, secondo comma**, del D.lgs. 215/2025).

Rilevante è inoltre l'ampliamento della **legittimazione all'iniziativa**: la richiesta del PM può essere infatti sollecitata:

- *dalla persona offesa (o dal suo difensore)*
- *dalla persona sottoposta alle indagini*
- *dall'imputato*

- dalle parti private e dai rispettivi difensori (art. 2, secondo comma, del D.lgs. 215/2025).

Il legislatore ha cura di intervenire sul tema del **riparto di competenze nella fase delle indagini preliminari**. Qui il criterio adottato riflette un bilanciamento tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, affidando al giudice il controllo preventivo nei casi di maggiore incidenza sulla sfera privata.

Prima dell'esercizio dell'azione penale, infatti, la competenza varia:

- provvede all'emissione di un OPE il giudice per le indagini preliminari quando l'ordine riguarda dati particolarmente sensibili, quali **dati di traffico e contenuto** (art. 2, terzo comma, del D.lgs. 215/2025);
- provvede il pubblico ministero quando l'ordine ha ad oggetto **dati meno invasivi** (dati relativi all'abbonato e all'accesso).

In **caso di emergenza**, come definito dal Regolamento, è però prevista una **procedura eccezionale** (art. 2, quarto comma, del D.lgs. 215/2025):

- gli ufficiali di polizia giudiziaria possono emettere direttamente l'ordine, limitatamente ai dati relativi all'abbonato, prima dell'intervento del pubblico ministero, a cui però l'ordine deve essere trasmesso entro 48 ore;
- il pubblico ministero deve convalidarlo, con decreto motivato, nelle 48 ore successive;
- in mancanza di convalida, l'ordine è automaticamente revocato, con obbligo di cancellazione dei dati acquisiti e divieto assoluto di documentazione e utilizzo.

La legge prescrive inoltre un **coordinamento investigativo** per i procedimenti di **particolare gravità** (art. 2, quinto comma, del D.lgs. 215/2025), ovvero per i reati di **criminalità organizzata, terrorismo e altri delitti di particolare allarme**, rispetto ai quali è previsto l'obbligo di trasmissione dell'OPEC al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al Procuratore generale presso la Corte d'appello.

Per rafforzare la legalità dell'acquisizione probatoria digitale il D.lgs. n. 215/2025 è pur intervenuto in maniera significativa sulla **conoscibilità degli atti e del diritto di difesa** (art. 2, sesto comma, del D.lgs. 215/2025):

- l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine è tenuta a garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale, la conoscenza dei dati e della documentazione acquisiti alle parti e ai difensori.

Il legislatore ha anche introdotto una **regola di inutilizzabilità** (art. 2, settimo comma, del D.lgs. 215/2025) secondo cui «i dati acquisiti mediante un ordine europeo di produzione emesso al di fuori dei casi o in assenza delle condizioni previste dal Regolamento e dal decreto sono inutilizzabili».

b) Quanto all'OCE – che non comporta l'acquisizione immediata dei dati, ma solo la loro conservazione – può essere emesso, ai sensi dell'art. 3, commi 1-4, del D.lgs. 215/2025, nell'ambito di un procedimento penale, esso è emesso dal **pubblico ministero** o dal **giudice** che procede, nel rispetto delle rispettive attribuzioni previste dal codice di procedura penale.

In merito all'**iniziativa**, l'ordine in oggetto è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito, su richiesta del pubblico ministero (**art. 3, primo comma**, del D.lgs. 215/2025). Anche in questo caso, la richiesta del PM può essere formulata (**art. 2, secondo comma**, del D.lgs. 215/2025):

- *su istanza della persona offesa o del suo difensore;*
- *su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori;*
- *prima dell'esercizio dell'azione penale, tuttavia, provvede direttamente il pubblico ministero, in coerenza con la funzione anticipatoria e non acquisitiva dell'ordine di conservazione.*

Nel corso delle indagini preliminari, in presenza di un caso di emergenza ai sensi del Regolamento, l'ordine europeo di conservazione può essere emesso, prima dell'intervento del pubblico ministero, da ufficiali di polizia giudiziaria (**art. 3, terzo comma**, del D.lgs. 215/2025).

Anche qui il potere è delimitato:

- *l'ordine deve essere trasmesso al pubblico ministero entro 48 ore;*
- *il pubblico ministero decide sulla convalida con decreto motivato entro le 48 ore successive, pena revoca dello stesso, con obbligo di comunicazione al destinatario.*

Similmente, quando l'ordine europeo di conservazione è emesso in relazione a procedimenti che richiedono un **coordinamento investigativo nei procedimenti di criminalità organizzata e terrorismo** per:

- *i delitti di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, Cpp.*
- *i delitti di cui all'art. 118-bis delle norme di attuazione del Cpp*

è «previsto l'obbligo di trasmissione di copia dell'OCE al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, oppure al Procuratore generale presso la corte d'appello, ai fini del coordinamento investigativo» (**art. 2, quarto comma**, del D.lgs. 215/2025).

L'**art. 4, commi 1-3**, del Dlgs. 215/2025 disciplina una **procedura accelerata**, tanto per l'emissione degli ordini europei di produzione che di conservazione delle prove elettroniche, valida nel corso delle indagini preliminari, purché ricorrano particolari **ragioni di urgenza**.

In primo luogo, si distingue la procedura in base alla **tipologia di dati richiesti** (**art. 4, comma primo** D.lgs. 215/2025):

- *Quando l'ordine di produzione riguarda dati particolarmente sensibili (contenuto delle comunicazioni o altre informazioni ad elevato grado di invasività):* → l'atto è emesso direttamente dal pubblico ministero, ma la sua efficacia è subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari.

- *quando l'ordine di produzione ha ad oggetto dati meno invasivi, quali i dati dell'abbonato o i dati di accesso:* → l'atto è emesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'ordine richiede la convalida del pubblico ministero.

In secondo luogo, si prevede una disciplina analoga all'ordine europeo di conservazione dei dati art. 4, comma secondo D.lgs. 215/2025): nei **casi di urgenza**, tale ordine può essere infatti emesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ma la sua efficacia resta subordinata alla convalida del pubblico ministero, da adottarsi entro quarantotto ore dalla ricezione dell'atto.

Infine, si richiama espressamente l'applicazione delle disposizioni generali contenute negli **artt. 2, comma 5, e 3, comma 4**, del decreto, assicurando così la coerenza del regime accelerato con le regole generali in materia di **motivazione, limiti di utilizzabilità e condizioni di emissione degli ordini di conservazione** (art. 4, comma terzo D.lgs. 215/2025).

Il D.lgs. n. 215/2025 individua in modo preciso i **soggetti competenti** per l'**esecuzione** degli ordini europei sia quando l'ordine origina in Italia sia quando proviene da un altro Stato membro (**art. 6, commi 1-7**).

Tra le autorità giudiziarie legittimate all'esecuzione si inseriscono (**art. 6, primo comma**, del D.lgs. 215/2025):

- *Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto nel quale ha sede lo stabilimento designato o risiede il rappresentante legale del prestatore destinatario dell'ordine;*

- *Il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale.*

In ordine alle **competenze operative** il Procuratore della Repubblica indicato è «*autorità competente*»:

- *per le notifiche (di cui all'art. 8, par. 1, Regolamento);*

- *per gli adempimenti previsti dagli artt. 10, 11, 12 e 17 del Regolamento comprese le comunicazioni e la gestione dei flussi informativi verso le parti coinvolte.*

Nel caso di **riconoscimento degli ordini provenienti da altri Stati membri** vanno distinti:

- *l'ordine emesso da un'altra autorità giudiziaria europea (art. 6, quarto comma, D.lgs. 215/2025):*

- *Il Procuratore della Repubblica valuta il riconoscimento, salvo che ricorrano motivi di rifiuto previsti dal Regolamento.*

- *Se ritiene competente un altro ufficio, trasmette gli atti al PM presso il giudice competente, informando l'autorità estera. In caso di contrasto → si applicano gli artt. 54, 54-bis e 54-ter Cpp.*
- *l'esecuzione degli ordini in base alla **tipologia di dati** (art. 6, quinto comma, D.lgs. 215/2025):*
  - *Dati relativi all'abbonato e accesso (art. 3, punti 9 e 10 Regolamento n. 1543) → il Procuratore della Repubblica esegue direttamente l'ordine mediante **decreto motivato**.*
  - *Dati di contenuto e traffico (art. 3, punti 11 e 12 Regolamento) → dopo il riconoscimento, l'esecuzione è autorizzata dal **Giudice per le indagini preliminari**, che verifica le condizioni per la legittimità dell'ordine.*

Non meno significative sono le novità previste dal D.lgs. n. 215/2025 che agli **art. 7, commi 1-2**, disciplina una specifica **procedura di riesame** nei casi di esecuzione di un OPE che entri in conflitto con obblighi giuridici concorrenti, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento UE. La norma introduce così un meccanismo di **controllo giurisdizionale rafforzato**, volto a risolvere il conflitto tra ordinamenti e a tutelare diritti fondamentali e interessi sovranazionali.

Quanto all'**autorità competente** per il riesame, la competenza varia in base all'autorità che ha emesso o convalidato l'ordine:

- *Ordine emesso o convalidato dal giudice → è competente il tribunale del riesame, individuato ai sensi dell'**art. 324, comma 5, Cpp**.*
- *Ordine emesso o convalidato dal pubblico ministero → il riesame è attribuito al giudice per le indagini preliminari.*

Il **procedimento** di riesame si attiva (art. 7, secondo comma, D.lgs. 215/2025):

- *a seguito di una obiezione motivata, sollevata nei casi di obblighi contrastanti (ad esempio, conflitto con la normativa di un Paese terzo o con regimi di protezione dei dati).*

L'autorità che ha emesso o convalidato l'ordine, valuta preliminarmente l'obiezione e qualora intenda confermare l'ordine, deve trasmettere *entro dieci giorni*:

- *l'ordine europeo di produzione;*
- *l'obiezione motivata;*
- *tutta la documentazione rilevante all'autorità competente per il riesame.*

In relazione ai **termini e alla decisione sul riesame**:

1. l'autorità competente:

- *decide entro i dieci giorni successivi alla ricezione degli atti;*
- *adotta una delle determinazioni previste dall'art. 17, par. 8, del Regolamento n. 1543, potendo confermare, modificare o revocare l'ordine.*

2. nel caso di un'obiezione che coinvolga gli obblighi derivanti dall'ordinamento di un Paese terzo (come previsto art. 17, par. 7, Regolamento) si valorizza il dialogo tra ordinamenti e si consente una valutazione ponderata del conflitto normativo, pertanto:

- *il termine per la decisione di conferma o revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni trasmesse dall'autorità competente del Paese terzo.*

L'art. 9, commi 1-2 del D.lgs. n. 215/2025 introduce rilevanti **disposizioni di coordinamento** tra la nuova disciplina europea sulle prove elettroniche e l'ordinamento interno, intervenendo in modo significativo sia sul **Codice della privacy** sia sul **codice di procedura penale**. L'obiettivo è quello di rendere coerenti gli strumenti nazionali di acquisizione e conservazione dei dati con il modello delineato dal Regolamento UE, evitando sovrapposizioni e colmando lacune operative.

Quanto al versante della **protezione dei dati personali**, modificando l'art. 132 del D.lgs. n. 196/2003 e ampliando, anzitutto, l'ambito applicativo delle disposizioni già esistenti, l'art. 9, primo comma del decreto valorizza la funzione preventiva e repressiva dell'intervento delle autorità giudiziarie. In particolare, le **attività di acquisizione e conservazione** dei dati di traffico vengono espressamente estese anche alle ricerche di un **latitante**, equiparandole, quanto a presupposti e finalità, alle indagini sui fatti di reato.

Di particolare rilievo è l'introduzione dei nuovi **commi 3-bis.1, 3-bis.2 e 3-bis.3 dell'art. 132**, che sistematizzano la disciplina dell'**ordine di conservazione dei dati**. Viene così riconosciuto al pubblico ministero il **potere di ordinare**, con **decreto motivato**, ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici:

- *la conservazione e la protezione dei dati di traffico telefonico e telematico;*
- *la conservazione e la protezione dei dati relativi alle chiamate senza risposta, con esclusione in ogni caso dei contenuti delle comunicazioni.*

La misura ha natura temporanea, con una durata massima iniziale di *novanta giorni*, prorogabile per  **motivate esigenze** fino a un limite complessivo di *sei mesi*, e può prevedere specifiche **modalità di custodia o l'indisponibilità dei dati** anche nei confronti dei fornitori o di terzi.

Contestualmente, il legislatore chiarisce che la disciplina più **garantistica prevista per i dati di traffico** non si applica ai dati relativi agli abbonati, fornendone al contempo una definizione. Rientrano nella categoria dei dati di traffico:

- *i dati identificativi dell'utente;*
- *le informazioni contrattuali e tecniche sul servizio e sulla sua durata;*
- *gli elementi connessi all'attivazione e all'uso del servizio, con esclusione espressa delle credenziali di autenticazione.*

L'acquisizione di questi dati è affidata direttamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa o su delega, ai sensi dell'**art. 348 Cpp**, (*Assicurazione delle fonti di prova*) delineando così un regime più snello in ragione della **minore invasività** delle informazioni richieste.

Ulteriori interventi sull'**art. 132 del Codice della privacy** rafforzano e chiariscono il **perimetro oggettivo** dell'ordine di conservazione, includendo espressamente:

- *il traffico telefonico;*
- *i dati relativi alle chiamate senza risposta.*

Si attribuisce, in situazioni determinate, anche agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di emettere l'ordine, ferma restando la successiva interlocuzione con l'autorità giudiziaria.

Sul fronte specifico del **codice di procedura penale**, l'**art. 9, primo comma**, del D.lgs. n. 215/2025 propone un assetto che distingue nettamente tra **dati di traffico**, **dati di contenuto** e **dati dell'abbonato**, calibrando i poteri dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria in funzione del diverso grado di incidenza sui diritti fondamentali.

La più **vistosa novità** è rappresentata dall'inserimento dell'**art. 263-bis Cpp**, dedicato all'ordine di conservazione dei dati.

Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato «*la conservazione e la protezione dei dati detenuti dai fornitori e dagli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, secondo modalità e limiti temporali analoghi a quelli previsti dal Codice della privacy*».

Anche qui è prevista la prorogabilità dell'ordine fino a un massimo di *sei mesi* complessivi e la possibilità di stabilire **particolari cautele** nella custodia e nell'accessibilità dei dati.

Infine, la norma disciplina espressamente anche le **ipotesi di urgenza**, attribuendo agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di emettere:

- *l'ordine di conservazione prima dell'intervento del pubblico ministero,*
- *l'obbligo di comunicazione tempestiva e comunque entro quarantotto ore per la successiva convalida.*

\*\*\*

**DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 216**

GU Serie Generale n. 11 del 15.01.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 30.01.2026

Il Decreto legislativo n. 216/2026 provvede all'attuazione della Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.7.2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

L'art. 2 del D.lgs. n. 216/2025 svolge una funzione centrale di **sistematizzazione concettuale**, fornendo le definizioni fondamentali su cui si innesta l'intera disciplina degli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche di cui al Regolamento (UE) n. 1543/2023.

In primo luogo, viene definita la **nozione di «prestatore di servizi»** (art. 2, comma 1, lettere a-b-c), intesa come la *«persona fisica o giuridica che fornisce una o più categorie di servizi digitali»*, con esclusione dei servizi finanziari.

La definizione è ampia, per intercettare l'eterogeneità degli operatori digitali coinvolti nella gestione delle prove elettroniche, e ricomprende:

- *i servizi di comunicazione elettronica, secondo la nozione europea di cui alla Direttiva (UE) 2018/1972;*
- *servizi connessi alla gestione dei nomi di dominio e alla numerazione IP, inclusi i «servizi di registrazione, assegnazione e quelli di privacy o proxy collegati ai nomi di dominio».*

Accanto a queste categorie, rientrano nella definizione anche *«altri servizi della società dell'informazione che consentano la comunicazione tra utenti oppure la conservazione e il trattamento di dati per conto degli utenti, quando tale conservazione costituisca una componente essenziale del servizio offerto».*

La norma distingue poi tra **prestatore di servizi** che offre servizi nel territorio di uno Stato membro e **prestatore di servizi** che offre servizi nell'Unione.

In entrambi i casi, l'elemento decisivo è l'esistenza di un collegamento sostanziale con uno o più Stati membri, valutato sulla base di **criteri di fatto**.

Tale collegamento, superando una concezione meramente territoriale e privilegiando un **approccio funzionale e sostanzialistico**, si considera sussistente:

- *quando il prestatore è stabilito nel territorio di riferimento;*
- *in assenza di stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti nello Stato o negli Stati membri interessati;*
- *quando le attività del prestatore risultino chiaramente orientate verso tali territori.*

Particolare rilievo assume la definizione di **«stabilimento»** (art. 2 comma 1, lettere d) inteso come *«un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato mediante un'infrastruttura stabile dalla quale è svolta l'attività di prestazione dei servizi o è gestita l'attività stessa».*

Accanto allo **stabilimento in senso proprio**, il decreto introduce la figura dello «**stabilimento designato**» (art. 2 comma 1, lettere e), che rappresenta un elemento chiave del sistema, che svolge un ruolo di raccordo operativo, assicurando la ricezione, l'ottemperanza e l'esecuzione degli atti.

Deve trattarsi di uno «stabilimento»:

- *dotato di personalità giuridica, formalmente designato da un prestatore di servizi;*
- *stabilito in uno Stato membro che partecipa agli strumenti giuridici europei in materia di acquisizione delle prove.*

Infine, per i prestatori di servizi non stabiliti in alcuno Stato membro, la norma prevede la figura del **rappresentante legale**, ovvero:

- *una persona fisica o giuridica nominata per iscritto*
- *incaricata di svolgere, in nome e per conto del prestatore, le medesime funzioni attribuite allo stabilimento designato (ossia la ricezione, l'ottemperanza e l'esecuzione delle decisioni e degli ordini delle autorità giudiziarie degli Stati membri).*

Certamente significativa è l'attenzione dedicata dall'**art. 4 del D.lgs. n. 215/2025** agli **obblighi gravanti sui prestatori di servizi digitali**, individuando i meccanismi attraverso i quali assicurare un interlocutore stabile e responsabile nei rapporti con le autorità giudiziarie degli Stati membri per l'acquisizione delle prove elettroniche.

In primo luogo, il legislatore italiano impone ai prestatori di servizi dotati di personalità giuridica e stabiliti in Italia **l'obbligo di designare uno o più stabilimenti designati** (art. 4, primo comma, del D.lgs. n. 215/2025):

- *collocati in Italia, qualora i servizi siano offerti sul territorio nazionale,*
- *oppure in un altro Stato membro in cui il prestatore opera e che partecipi agli strumenti giuridici europei richiamati dall'art. 3 del decreto (rubricato "Ambito di applicazione").*

In secondo luogo, un obbligo analogo è previsto per i **prestatori di servizi con personalità giuridica** non stabiliti nell'Unione europea che offrano servizi in Italia o per prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati dall'art. 3, qualora essi offrano però servizi in Italia (art. 4, secondo comma, del D.lgs. n. 215/2025).

In tutti questi casi, il collegamento con l'ordinamento unionale e nazionale è assicurato mediante «*la nomina di uno o più rappresentanti legali, stabiliti in Italia o in un altro Stato membro partecipante agli strumenti di cooperazione*», così evitando che la localizzazione *extra-UE* del prestatore si traduca in un ostacolo all'esecuzione degli ordini giudiziari (art. 4, terzo comma, del D.lgs. n. 215/2025).

Ulteriore **elemento qualificante** è rappresentato dall'obbligo, per gli stabilimenti designati e per i rappresentanti legali, di essere **stabiliti o residenti in uno Stato membro** nel quale il prestatore offre i propri servizi (art. 4, quinto comma, del D.lgs. n. 215/2025).

In ogni caso, per tutti i prestatori che siano stabiliti o che offrano servizi in Italia, è previsto l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali **poteri effettivi e risorse adeguate**, anche al fine di cooperare proficuamente (art. 4, quarto comma, del D.lgs. n. 215/2025).

La disposizione di cui all'**art. 5 del D.lgs. n. 216/2025** introduce un **regime di responsabilità solidale** tra i prestatori di servizi e i soggetti da essi designati o nominati, in relazione alla violazione degli obblighi connessi alla **ricezione, all'ottemperanza e all'esecuzione** delle decisioni e degli ordini di acquisizione delle prove elettroniche.

La responsabilità rileva sul **piano amministrativo (art. 7 D.lgs. 216/2025)**, salvo che il fatto integri una fattispecie penalmente rilevante, e mira a evitare che la frammentazione organizzativa o la struttura transnazionale dell'impresa si traducano in un indebolimento dell'effettività degli strumenti di cooperazione giudiziaria.

Infine, si segnala che, ai sensi dell'**art. 6, comma 1-ss., D.lgs. n. 216/2025**, i prestatori di servizi stabiliti o operanti in Italia devono **notificare per iscritto** all'autorità centrale italiana, o a quella dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale, comunicando anche eventuali modifiche. Nel caso di più stabilimenti o rappresentanti legali, la notifica deve chiarire l'ambito territoriale di ciascuna designazione o nomina e le lingue in cui è possibile rivolgersi ai soggetti designati.

CORTE COSTITUZIONALE  
(di Greta Accatino)

---

**C. cost., 30.1.2026 n. 12 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 225 co. 2 Cpp, nella parte in cui – per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1 co. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con l. 3.11.1988 n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 d.P.R. 30.5.2002 n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

La Corte d'assise di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 co. 2 Cpp, nella parte in cui non prevede la possibilità per il difensore d'ufficio dell'imputato assente *ex art. 420-bis co. 3 Cpp*, nell'ipotesi aggiunta da C. cost., sent. 26.10.2023 n. 192, di nominare un consulente tecnico di parte, nei casi in cui è stata ammessa perizia, con spese anticipate dallo Stato.

I giudici costituzionali hanno fatto proprie le considerazioni del rimettente, concludendo per la contrarietà della norma all'art. 24 co. 2 Cost. Nella decisione viene ribadita «la rilevanza costituzionale dell'ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale»: qualora l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato presupponga il possesso di competenze specialistiche, questi deve potersi avvalere dell'ausilio di un consulente tecnico, pena la compromissione del suo diritto di difesa. Nel caso di specie, si procede in assenza degli imputati non perché costoro abbiano abdicato ai loro diritti partecipativi: è la condotta tenuta dallo Stato egiziano ad aver reso impossibile la loro chiamata in giudizio.

Di conseguenza, secondo la Corte, il *vulnus* costituzionale può essere sanato mediante l'introduzione di una eccezionale previsione di anticipazione da parte dell'Erario degli onorari e delle spese del consulente tecnico, ferma restando la facoltà dello Stato di rivalersi sugli imputati qualora questi divengano in seguito reperibili, secondo il meccanismo normativo di cui all'art. 117 TuSpGiust già previsto per il difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile.

**C. cost., 29.1.2026 n. 11 (ordinanza)**

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 280 co. 2 e 291 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101 co. 2 e 112 Cost., dal Tribunale ordinario di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica.

Gli artt. 280 co. 2 e 291 Cpp sono stati censurati nella parte in cui non permettono al giudice di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, neppure in caso di riqualificazione giuridica del fatto.

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, rilevando come – nel momento in cui l'incidente di costituzionalità era stato proposto – il rimettente non fosse chiamato a fare applicazione delle norme censurate. È stato così ribadito il consolidato principio secondo cui «il requisito della rilevanza “implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento *a quo* un'incidenza attuale e non meramente eventuale”».

**C. cost., 29.1.2026 n. 10 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187 co. 1 e 1-bis d.lgs. 30.4.1992 n. 285, come modificati dall'art. 1 co. 1 lett. b nn. 1 e 2 della l. 25.11.2024 n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25 co. 2 e 27 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena. La Corte ha altresì dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. b nn. 1 e 2 della l. 177/2024, che modifica l'art. 187 co. 1 e 1-bis d.lgs. 285/1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone.

Bersaglio delle doglianze dei giudici *a quibus* era l'art. 187 co. 1 e 1-bis d.lgs. 285/1992, come modificati dalla l. 177/2024, che ha soppresso il requisito dell'alterazione psico-fisica del conducente quale presupposto della punibilità del reato di «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti» (già reato di «Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti»).

Con la sentenza in epigrafe, la Corte ha dichiarato le questioni infondate, ritenendo possibile e doverosa una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, compatibile con il dettato della Carta e, segnatamente, con i principi di proporzionalità

e necessaria offensività del reato. Ad avviso dei giudici costituzionali, il nuovo art. 187 non è, cioè, illegittimo, se interpretato nel senso che può essere punito solo chi si pone alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In questa prospettiva, vi sarà un illecito solo se l'assunzione dello stupefacente sia avvenuta «entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano *ancora* in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida». Per la prova del reato occorrerà dunque accertare che nei liquidi corporei dell'agente siano presenti «sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assunto medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo».

### **C. cost., 22.1.2026 n. 5 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* co. 3 n. 3 Cp, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-*bis* co. 2 Cp. La Corte ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* co. 3 n. 3 Cp, sollevata, in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza.

Il rimettente aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* co. 3 n. 3 Cp, nella parte in cui prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il reato di incendio boschivo colposo.

La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in parte *qua*. Si osserva che non è determinante la natura colposa del delitto in discorso, perché l'incendio boschivo colposo non è l'unico reato colposo escluso dall'ambito di operatività della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Piuttosto, l'irragionevolezza dell'esclusione del delitto previsto dall'art. 423-*bis* co. 2 Cp dal novero di quelli cui si applica l'art. 131-*bis* Cp si coglie nel fatto che quest'ultima norma opera, invece, in ipotesi assai più gravi, ossia: i reati colposi di danno di comune perito; i reati colposi contro la salute pubblica, compresi l'epidemia e l'avvelenamento di acque; il disastro ambientale colposo. Non solo: la norma abbraccia una varietà di condotte caratterizzate da una gravità assai eterogenea. Pertanto, quando il fatto sia colposo e l'offesa al bene giuridico tutelato risulti in concreto tenue, potrà operare la causa di non punibilità dell'art. 131-*bis* Cp.

**C. cost., 20.1.2026 n. 3 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628 co. 5 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale.

Le censure del Tribunale di Vercelli si erano appuntate sull'art. 628 co. 5 Cp, nella parte in cui non consente al giudice di ritenere prevalente o equivalente l'attenuante della rapina di lieve entità rispetto all'aggravante dell'aver commesso il fatto all'interno di un mezzo di pubblico trasporto.

La Corte non ha condiviso le argomentazioni del giudice *a quo* e ha dichiarato le questioni non fondate. Il meccanismo di "blindatura totale" dell'aggravante – si osserva – non è di per sé incompatibile con i principi costituzionali, né può dirsi irragionevole. Da un lato, il giudice conserva comunque il potere di incidere sul trattamento sanzionatorio attraverso il riconoscimento delle attenuanti, sebbene la riduzione operi sulla pena già aumentata per effetto dell'aggravante. Dall'altro, la *ratio* dell'inasprimento sanzionatorio previsto dall'art. 628 co. 3 n. 3-ter va rinvenuta nel particolare allarme sociale suscitato dalla commissione di una rapina su un mezzo di pubblico trasporto. È proprio il luogo di commissione del reato a far sì che la vittima si trovi in una condizione di particolare vulnerabilità, non potendo reagire e sottrarsi alla minaccia o violenza del soggetto attivo. In tale prospettiva, l'aggravante in esame tutela non soltanto il patrimonio della persona offesa, ma anche la sua libertà personale, l'integrità fisica e morale, nonché la libertà di movimento e di circolazione.

**C. cost., 16.1.2026 n. 2 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 co. 1 Cpp, sollevata, in riferimento all'art. 27 co. 2 Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale. La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 co. 1 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 par. 2 Cedu, nonché in riferimento agli artt. 117 co. 1 e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale.

I rimettenti avevano adito la Corte chiedendo di verificare l'eventuale incostituzionalità dell'art. 578 co. 1 Cpp, nella parte in cui prevede che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice di appello, nel dichiarare estinto

il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili, senza rinviare, per le questioni civili, al giudice civile di pari grado, come previsto dal co. 1-*bis*.

La Corte ha esaminato le doglianze e ha ritenuto l'art. 578 co. 1 Cpp conforme al dettato costituzionale. Da un lato, non è ravvisabile una irrazionalità sopravvenuta del co. 1 dell'art. 578 Cpp, rispetto al co. 1-*bis* di nuova introduzione: nel primo caso, viene in considerazione la prescrizione del reato, istituto sostanziale, mentre nel secondo l'improcedibilità *ex art. 544-bis* Cpp, che ha natura processuale. Dall'altro lato, l'art. 578 co. 1 Cpp non viola comunque il diritto alla presunzione di innocenza: il fatto che la Corte d'appello sia chiamata a stabilire se il danneggiato abbia o meno diritto al risarcimento del danno non presuppone alcun accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
(di Filippo Venturi)

---

C. EUR., 15.01.2025, MAGHERINI E ALTRI C. ITALIA

«**Art. 2 (sostanziale):** Violazione – Uso della forza – Decesso del familiare dei ricorrenti dopo essere stato immobilizzato e mantenuto in posizione prona per circa venti minuti nel corso di un intervento di polizia – Necessità assoluta della protrazione dell'immobilizzazione in posizione prona non dimostrata – Obblighi positivi – Linee guida in vigore all'epoca prive di istruzioni chiare e adeguate sul ricorso alla posizione prona al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita della persona interessata – Mancata formazione degli operatori delle forze dell'ordine atta a garantire il possesso del livello di competenza richiesto nell'impiego di tecniche di immobilizzazione, quali la posizione prona, suscettibili di porre in pericolo la vita; e

**Art. 2 (procedurale):** Violazione – Indagine inefficace – Mancato rispetto del requisito di indipendenza».

Il caso Magherini c. Italia concerne la morte del congiunto dei ricorrenti nel corso di un intervento delle forze dell'ordine e l'effettività dell'indagine penale successiva. I ricorrenti sostengono che la forza impiegata nei confronti della vittima, in particolare l'immobilizzazione e il mantenimento prolungato in posizione prona dopo l'ammantamento, sia stata sproporzionata e non "assolutamente necessaria", causando il decesso per asfissia, e che gli agenti non abbiano garantito un monitoraggio adeguato né un'assistenza medica tempestiva, in violazione dell'art. 2 della Convenzione EDU nel suo versante sostanziale. Essi lamentano inoltre la violazione del versante procedurale della stessa norma, denunciando la mancanza di indipendenza e incisività dell'inchiesta.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione dell'art. 2 CEDU sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale. Quanto al profilo sostanziale, la Corte riconosce che l'intervento iniziale della polizia e l'immobilizzazione del ricorrente perseguivano un fine legittimo di tutela della sicurezza, ma ritiene non dimostrata l'assoluta necessità di mantenerlo in posizione prona per un periodo prolungato dopo l'ammantamento, nonostante il suo stato di particolare vulnerabilità. La protrazione della misura, causalmente connessa al decesso, è giudicata sproporzionata. La Corte ravvisa inoltre una violazione degli obblighi positivi dello Stato, rilevando l'assenza, all'epoca dei fatti, di linee guida chiare e adeguate sui rischi della posizione prona e di una formazione specifica degli operatori su tecniche di immobilizzazione potenzialmente letali. Quanto al profilo procedurale, la Corte conclude che l'indagine sulla morte non ha rispettato il requisito di indipendenza, poiché alcuni atti investigativi iniziali fondamentali sono stati svolti da agenti direttamente coinvolti nei fatti, compromettendo la fiducia pubblica e l'effettività dell'inchiesta.

C. EUR., 22.01.2025, J.S. C. SLOVENIA

«**Art. 3 (procedurale):** Violazione – Obblighi positivi – Mancato svolgimento di un'indagine effettiva su doglianze plausibili relative ad atti di violenza domestica – Omessa analisi, da parte dei giudici nazionali, delle circostanze del caso alla luce di una prospettiva di violenza

di genere e mancata conduzione di una valutazione attenta al contesto – Ritardi significativi nei procedimenti penali; e

**Art. 14 (+ Art. 3 e Art. 8):** Irricevibile – Discriminazione – Asserita discriminazione fondata sul genere nell'indagine sulla violenza contro le donne – Insufficienza di elementi *prima facie* attestanti atteggiamenti istituzionali o sistematici di discriminazione o una diffusa passività nel fornire protezione alle donne vittime di violenza domestica – Mancanza di prova della discriminazione nel caso della ricorrente – Ricorso manifestamente infondato.».

Il caso J.S. c. Slovenia concerne le violenze domestiche subite dalla ricorrente da parte dell'allora marito e l'adeguatezza della risposta delle autorità statali. La ricorrente lamenta che lo Stato non abbia adempiuto agli obblighi positivi di prevenzione, protezione e repressione effettiva della violenza domestica, nonostante la gravità e la reiterazione degli abusi, documentati da testimonianze, perizie psicologiche e da una condanna penale per un episodio di aggressione. Lamenta pertanto la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. La ricorrente deduce inoltre la violazione dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con gli artt. 3 e 8 CEDU, denunciando il carattere discriminatorio e strutturale della sottovalutazione della violenza di genere da parte delle autorità statali.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione dell'art. 3 CEDU nel suo profilo procedurale. Dopo aver accertato che i maltrattamenti denunciati dalla ricorrente raggiunsero la soglia di gravità richiesta dall'art. 3, la Corte constata il difetto di effettività della risposta giudiziaria. Pur riconoscendo la tempestività dell'avvio delle indagini e del procedimento penale, la Corte l'approccio formalistico dei giudici interni, che hanno svalutato senza adeguata motivazione un quadro probatorio ampio e coerente, omettendo una valutazione contestuale e sensibile alle specificità della violenza di genere e trascurando la continuità e la dinamica degli episodi. A ciò si aggiungono ritardi rilevanti e ripetuti annullamenti, i quali hanno esposto la ricorrente a una prolungata incertezza e alla necessità di rivivere più volte i fatti. Ne deriva che i meccanismi penali non hanno operato in modo effettivo e tempestivo, con conseguente violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale. La Corte invece esclude, per difetto di elementi *prima facie* atti a provare carenze sistemiche o istituzionali, una violazione dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con gli artt. 3 e 8 CEDU, non risultando provato un atteggiamento discriminatorio strutturale o nel caso della ricorrente.

### C. EUR., 22.01.2025, KAYA C. BELGIO

«**Art. 6 co. 1 (penale):** Violazione – Tribunale imparziale – Partecipazione di un magistrato, dapprima quale giudice di merito e successivamente quale giudice di cassazione, nello stesso procedimento concernente i medesimi fatti sottostanti relativi al ricorrente – Ruolo del magistrato in questione non trascurabile all'interno di entrambe le giurisdizioni che hanno adottato decisioni sfavorevoli al ricorrente – Dubbi del ricorrente oggettivamente giustificati quanto all'imparzialità oggettiva del magistrato nella sua partecipazione al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, idonei a rimettere in discussione l'imparzialità della Corte di cassazione stessa nell'esame del ricorso proposto dal ricorrente; e

**Art. 6 co. 2:** Violazione – Presunzione di innocenza – Dichiarazioni rese alla stampa dall'*auditeur du travail*, membro del pubblico ministero, incaricato del fascicolo unicamente in primo grado, tali da indurre il pubblico a ritenere la colpevolezza del ricorrente nell'ambito

del procedimento pendente in grado di appello, in violazione della presunzione di innocenza del ricorrente.».

Il caso **Kaya c. Belgio** concerne la condanna penale del ricorrente all'esito di un procedimento che egli ritiene contrario alle garanzie di equo processo e di presunzione d'innocenza. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 6 co. 1 della Convenzione EDU, sostenendo che l'imparzialità del giudice sia stata compromessa dalla partecipazione, nel giudizio di cassazione, di un magistrato che lo aveva già condannato in primo grado, così da far sorgere dubbi oggettivamente giustificati sulla sua neutralità. In secondo luogo, egli denuncia la violazione dell'art. 6 co. 2 CEDU, affermando che dichiarazioni rese alla stampa dall'*auditeur du travail* incaricato del procedimento in primo grado lo avrebbero presentato come colpevole mentre il processo era ancora pendente in appello, influenzando l'opinione pubblica e pregiudicando la presunzione di innocenza.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 6 CEDU sotto entrambi i profili dell'imparzialità del giudice e della presunzione d'innocenza. In primo luogo, quanto all'art. 6 co. 1 CEDU, la Corte ritiene che la partecipazione alla decisione della Corte di cassazione di un consigliere che aveva in precedenza presieduto il tribunale di primo grado e dichiarato il ricorrente colpevole per i medesimi fatti abbia fatto sorgere dubbi oggettivamente giustificati sull'imparzialità. In tale contesto, le "apparenze" assumono rilievo decisivo e l'incidenza del magistrato nella decisione della Corte di cassazione non è marginale; inoltre, la natura solo "di diritto" del controllo di legittimità non è sufficiente a dissipare i dubbi relativi all'indipendenza del giudice. In secondo luogo, quanto all'art. 6 co. 2 CEDU, la Corte conclude che le dichiarazioni rese alla stampa dall'*auditeur du travail*, in un momento in cui il procedimento era pendente in appello, hanno ecceduto una mera comunicazione prudente al pubblico e, per il loro contenuto valutativo e stigmatizzante, erano idonee a indurre l'opinione pubblica a ritenere il ricorrente colpevole, compromettendo la presunzione d'innocenza nonostante la condanna di primo grado non fosse definitiva.

#### C. EUR., 27.01.2025, KHADIJA ISMAYILOVA C. AZERBAIJAN (N. 4)

«**Art. 7:** Violazione – *Nullum crimen sine lege* – *Nulla poena sine lege* – Condanna della ricorrente per esercizio abusivo di attività imprenditoriale in relazione alla sua attività di giornalista *freelance* per media stranieri senza accreditamento presso il Ministero degli affari esteri – Interpretazione estensiva e imprevedibile delle disposizioni legislative pertinenti a danno della ricorrente, non configurabile come uno sviluppo coerente con l'essenza del reato – Applicazione del diritto interno in modo arbitrario e imprevedibile; e

**Art. 6 co. 1 (penale):** Violazione – Equo processo – Condanna della ricorrente per esercizio abusivo di attività imprenditoriale ed evasione fiscale arbitraria – Decisioni dei giudici nazionali viziate in modo fondamentale e manifestamente arbitrarie – Equità del procedimento penale compromessa in modo così radicale da rendere irrilevanti le altre garanzie del processo penale; e

**Art. 10:** Violazione – Libertà di espressione – Mancata dimostrazione che il procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente e le condanne inflitte fossero prive di collegamento con le sue attività giornalistiche – Ingerenza contestata illegittima, gravemente arbitraria, incompatibile con il principio dello Stato di diritto e priva di uno scopo legittimo; e

**Art. 18 (+ Art. 10):** Violazione – Restrizioni perseguenti scopi non autorizzati – Procedimenti penali avviati nei confronti di una nota giornalista investigativa e attivista della società civile al fine di ridurla al silenzio e punirla per le sue attività giornalistiche».

Il caso *Khadija Ismayilova c. Azerbaijan* concerne il procedimento penale avviato contro una giornalista investigativa e la sua condanna per “imprenditoria illegale” e evasione fiscale, nonché l’impatto di tali misure sulla libertà di espressione. La ricorrente sostiene, in primo luogo, la violazione dell’art. 7 della Convenzione EDU, affermando di essere stata condannata in assenza di una base legale prevedibile, poiché l’attività giornalistica svolta senza accreditamento non costituiva, all’epoca dei fatti, un reato né poteva essere qualificata come imprenditoria illegale ai sensi del diritto interno. Essa denuncia inoltre la violazione dell’art. 6 co. 1 CEDU, lamentando l’iniquità del processo e l’assenza di una reale valutazione delle sue argomentazioni difensive. La ricorrente deduce poi la violazione dell’art. 10 CEDU, sostenendo che il procedimento e la condanna abbiano rappresentato un’interferenza ingiustificata e sproporzionata con la sua attività giornalistica e libertà di espressione. Infine, invocando l’art. 18 CEDU, ella afferma che le restrizioni subite non perseguivano gli scopi legittimi previsti dalla Convenzione, ma erano motivate da finalità ulteriori e politiche, volte a silenziare una voce critica nei confronti delle autorità.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione di tutte le norme invocate dalla ricorrente. Con riguardo all’art. 7 CEDU, la Corte afferma che la condanna della ricorrente per “imprenditoria illegale” è derivata da un’interpretazione estensiva e imprevedibile del diritto interno a suo detrimento. In particolare, non risultava una prassi giurisprudenziale pregressa idonea a rendere prevedibile che l’attività *freelance* con testate anche straniere potesse integrare quel reato. Ne consegue che la ricorrente non poteva ragionevolmente sapere, neppure con adeguata consulenza legale, che la propria attività non accreditata presso il Ministero degli affari esteri potesse condurla a sanzione penale. Con riferimento all’art. 6 co. 1 CEDU, la Corte ne riscontra la violazione osservando che la carenza di base legale e la scarsa plausibilità delle accuse non sono state compensate in dibattimento da un esame effettivo e da una motivazione adeguata. I giudici interni hanno omesso di confrontarsi con obiezioni decisive della difesa sia sul reato di imprenditoria illegale sia sull’evasione fiscale, liquidandole con formule stereotipate o con silenzi motivazionali, fino a fondare la condanna su ragionamenti circolari e manifestamente irragionevoli. La Corte riscontra anche la violazione degli artt. 10 e 18 CEDU, constatando un’ingerenza illegittima, gravemente arbitraria, incompatibile con il principio dello Stato di diritto e priva di uno scopo legittimo con l’attività giornalistica della ricorrente, motivata da ragioni politiche.

CORTE DI GIUSTIZIA  
(di Oscar Calavita)

---

**C.G.U.E, Sez. V, 15.01.2026, *Dubers*, C-641/23**

«L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l'obbligo o la facoltà, per l'autorità competente di uno Stato membro, di far valere tale articolo 9, paragrafo 1, lettera d), al fine di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per il motivo che essi riguardano fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto del primo Stato membro, mentre, in primo luogo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di tale Stato membro ha precedentemente deciso di eseguire il mandato d'arresto europeo che ha dato luogo a tale sentenza e a tale condanna, da un lato, rinunciando a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, anch'esso fondato sull'assenza di doppia incriminabilità, per un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché, dall'altro lato, subordinando la consegna della persona interessata, conformemente all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente, e, in secondo luogo, non è intervenuto alcun mutamento di circostanze successivamente alla consegna della persona interessata, subordinata ad una garanzia di rinvio, che sia tale da giustificare la mancata attuazione di tale garanzia».

La questione trae origine da un procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità polacche nei confronti di un cittadino polacco residente nei Paesi Bassi, ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il mancato adempimento dell'obbligo alimentare nei confronti del figlio minore. Il giudice del rinvio ha rilevato che tale fatto non costituisce reato secondo il diritto

olandese e rientra pertanto nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, con conseguente possibilità di rifiuto facoltativo della consegna per assenza di doppia incriminabilità ai sensi dell'articolo 4, punto 1. Ciononostante, in considerazione del radicamento della persona interessata nei Paesi Bassi, il giudice nazionale ha valutato la possibilità di subordinare la consegna alla garanzia di rinvio prevista dall'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, al fine di favorirne il reinserimento sociale.

Il rimettente, tuttavia, si chiede se l'eventuale successiva richiesta di esecuzione della pena in Olanda, ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, possa essere rifiutata sul presupposto che il fatto non costituisce reato secondo il diritto nazionale, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI. Il giudice del rinvio si è interrogato, dunque, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che consenta – o imponga – di rifiutare l'esecuzione della pena per difetto di doppia incriminabilità, nonostante l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia già deciso di dare corso a un mandato d'arresto europeo basato sui medesimi fatti, rinunciando al motivo di rifiuto ex articolo 4, punto 1, e abbia subordinato la consegna alla garanzia di rinvio.

La Corte ha ritenuto che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 non possa essere trasposto in modo tale da prevedere un rifiuto automatico del riconoscimento della sentenza per assenza di doppia incriminabilità. Dalla formulazione della disposizione e dal contesto sistematico della decisione quadro emerge infatti che tale motivo di rifiuto ha natura facoltativa e deve lasciare un margine di discrezionalità all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in quanto costituisce un'eccezione al principio del riconoscimento reciproco e, come tale, è soggetto a interpretazione restrittiva.

La Corte ha poi chiarito che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia già valutato l'assenza di doppia incriminabilità nella fase di esecuzione del mandato d'arresto europeo e abbia consapevolmente rinunciato a far valere il motivo di rifiuto di cui all'articolo 4, punto 1, subordinando la consegna alla garanzia di rinvio ex articolo 5, punto 3, essa ha implicitamente effettuato un bilanciamento tra l'interesse alla lotta contro l'impunità, l'obiettivo del reinserimento sociale e la mancata punibilità del fatto nello Stato di esecuzione. In tale contesto, consentire a un'autorità nazionale diversa di rimettere in discussione tale valutazione nella fase di riconoscimento della sentenza ai fini dell'esecuzione della pena equivarrebbe a svuotare di effetto utile la garanzia di rinvio e a compromettere la coerenza del sistema di riconoscimento reciproco.

Secondo la Corte, l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909, letto alla luce del considerando 12, impone un coordinamento funzionale tra le due decisioni quadro, volto a evitare sia l'impunità sia soluzioni incoerenti che rendano ineffettivo il meccanismo della consegna subordinata al rinvio. Ne consegue che, in assenza di un mutamento rilevante delle circostanze successive alla consegna – tale da incidere sui legami della persona con lo Stato di esecuzione e sull'obiettivo del reinserimento sociale – l'autorità competente non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della pena facendo nuovamente leva sull'assenza di doppia incriminabilità.

La Corte ammette, tuttavia, che, qualora intervenga un cambiamento significativo delle circostanze di fatto o di diritto, tale da privare di fondamento la garanzia di rinvio inizialmente accordata, l'autorità dello Stato di esecuzione possa riesaminare la situazione e, in via eccezionale, far valere il motivo di rifiuto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), senza violare gli obiettivi delle decisioni quadro né il principio di fiducia reciproca.

**C.G.U.E, Sez. II, 22.01.2026, Hadenov, C-453/24**

«1) L'articolo 6 e l'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che nell'ambito dell'obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l'autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull'effettività dell'informazione data all'interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge detta sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l'autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto.

2) L'articolo 6 e l'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che qualora dalla consultazione dell'autorità competente dello Stato della decisione risulti che l'interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all'interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi ad essa in attesa dell'esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento».

La questione trae origine da una richiesta di riconoscimento ed esecuzione in Bulgaria, ai sensi della decisione quadro 2005/214/GAI, di una sanzione pecuniaria inflitta in Austria a un cittadino bulgaro per il mancato pagamento di un pedaggio autostradale. La decisione è stata trasmessa accompagnata dal certificato previsto dall'articolo 4, dal quale risultava che il procedimento si era svolto per iscritto e che l'interessato era stato informato del diritto di opporsi e dei termini di ricorso. Tuttavia, il certificato conteneva l'indicazione che la notifica era "senza ricevuta di ritorno" e il giudice bulgaro ha rilevato che nessun elemento del fascicolo consentiva di accertare una notifica effettiva; di qui il dubbio circa la reale informazione dell'interessato e la possibilità di applicare il motivo di diniego di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera g). In tale contesto, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l'autorità di esecuzione possa "salvare" la procedura attraverso un dialogo con l'autorità austriaca volto a verificare se l'opposizione fosse ancora proponibile, procedendo eventualmente essa stessa alla notifica e sospendendo il procedimento di esecuzione in attesa dell'esito.

La Corte ha ritenuto che l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro impone, nei casi previsti – tra cui quello di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera g) – una consultazione preliminare con l'autorità dello Stato della decisione, ogniqualevolta il certificato presenti elementi tali da generare incertezza sull'effettività della notifica e, dunque, sull'effettiva informazione dell'interessato circa il diritto di opporsi e i relativi termini. In particolare, in presenza di indicazioni contraddittorie o ambigue nel certificato, l'autorità di esecuzione è tenuta a chiedere chiarimenti idonei a rimuovere tale incertezza,

inclusa – ove rilevante in base al diritto dello Stato della decisione – la verifica se il ricorso possa ancora essere proposto, poiché la mancata informazione può incidere sul carattere definitivo della decisione.

I Giudici del Lussemburgo, inoltre, hanno evidenziato che la decisione quadro non consente all'autorità di esecuzione di sostituirsi allo Stato di emissione nella fase di imposizione della sanzione e delle garanzie procedurali che la accompagnano. La notifica della decisione e l'informazione sui rimedi, infatti, rientrano nella sfera di competenza dello Stato di emissione e devono avvenire secondo la sua legislazione, mentre allo Stato di esecuzione spetta la sola fase di riconoscimento ed esecuzione, disciplinata dal suo diritto come modalità esecutive, senza che ciò includa un potere di "sanatoria" mediante notifica diretta all'interessato. Ne consegue che, qualora dalla consultazione emerga che l'interessato non è stato effettivamente informato e che l'opposizione è ancora proponibile, l'autorità di esecuzione non può procedere essa stessa alla comunicazione del diritto al ricorso e dei relativi termini, né può sospendere il procedimento in attesa dell'esito dell'eventuale opposizione.

La Corte ha rilevato, infine, come in tale ipotesi venga meno un presupposto essenziale del meccanismo del mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, poiché la decisione oggetto di trasmissione deve essere "definitiva" ai sensi della definizione contenuta nella decisione quadro. Se la situazione è tale da rimetterne in discussione la definitività, il procedimento di riconoscimento ed esecuzione non può proseguire e l'autorità di esecuzione deve porvi fine; solo una volta che la decisione sia divenuta definitiva, lo Stato di emissione potrà eventualmente riattivare la cooperazione trasmettendo nuovamente la decisione e il certificato.

#### **C.G.U.E, Sez. V, 29.01.2026, *Munik*, C-562/24**

«L'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, alla luce dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione della decisione di confisca emessa in un altro Stato membro riguardo a un bene immobile che costituisce il «provento» di un reato, come definito all'articolo 2, lettera e), di tale decisione quadro, per il motivo che i diritti di un creditore ipotecario rendono impossibile, a causa della sua qualità di «terzo in buona fede», ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'esecuzione di tale decisione, qualora tale creditore abbia iscritto un'ipoteca giudiziale su tale bene immobile nello Stato membro di esecuzione anteriormente all'avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta nel medesimo Stato membro, fermo restando che spetta al giudice del rinvio determinare se detto creditore possa essere considerato «in buona fede» ai sensi di tale disposizione, tenuto conto dell'insieme delle circostanze che hanno accompagnato, nello Stato membro di esecuzione, il rilascio del titolo esecutivo alla base del credito ipotecario».

La questione trae origine dalla richiesta di riconoscimento ed esecuzione in Slovenia, ai sensi della decisione quadro 2006/783/GAI, di una decisione di confisca emessa in Italia e avente ad oggetto, tra

gli altri, due beni immobili situati in Slovenia, ritenuti provento dei reati per i quali erano intervenute condanne definitive in Italia. Prima dell'adozione della decisione di confisca e, comunque, prima dell'avvio della procedura di riconoscimento, un creditore aveva iscritto su un immobile sito in Plavia (Slovenia) due ipoteche giudiziali a garanzia di crediti risultanti da ordinanze esecutive slovene. Dopo il riconoscimento della confisca e la trascrizione della proprietà a favore della Repubblica di Slovenia, il creditore ipotecario ha contestato il riconoscimento e l'esecuzione della confisca, invocando la tutela dei "terzi in buona fede" e, quindi, il motivo di non riconoscimento/non esecuzione previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro (in diritto sloveno, l'articolo 210, paragrafo 1, punto 8, della legge di cooperazione). Il giudice del rinvio ha chiesto se anche il titolare di un'ipoteca giudiziale iscritta prima del riconoscimento di un ordine di confisca consenta di ritenere il creditore ipotecario quale terzo in buona fede.

La Corte ha ritenuto che la nozione di "terzo in buona fede", ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), non è limitata ai soli terzi proprietari del bene, ma può includere anche soggetti titolari di diritti reali (come l'ipoteca) potenzialmente limitati dall'esecuzione della confisca. La disposizione, infatti, è funzionale a bilanciare il principio del mutuo riconoscimento – che impone, in via di regola, il riconoscimento senza ulteriori formalità – con la tutela dei diritti fondamentali, poiché la confisca determina uno spossessamento definitivo del bene e incide sensibilmente sul diritto di proprietà garantito dall'articolo 17 della Carta.

Ciò posto, la Corte ha precisato che la qualifica di "terzo in buona fede" non discende automaticamente dalla mera anteriorità temporale dell'iscrizione ipotecaria rispetto al riconoscimento dell'ordine di confisca. Essa richiede, invece, che risulti l'assenza di un comportamento fraudolento o strumentale volto a sottrarre il bene alla confisca: in sostanza, il terzo è in buona fede se non sapeva e non avrebbe potuto sapere che il diritto reale era funzionale a evitare la confisca o a schermare i proventi del reato. L'anteriorità rispetto alla decisione di confisca può costituire un elemento significativo in favore della buona fede del creditore ipotecario, ma può non essere da solo sufficiente ad escluderne la malafede.

La Corte ha quindi affermato che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione dell'ordine di confisca qualora i diritti del creditore ipotecario in buona fede vengano lesi proprio a causa del riconoscimento e dell'esecuzione dell'ordine. Spetta tuttavia al giudice nazionale accertare in concreto la buona fede del creditore ipotecario, valutando l'insieme delle circostanze che hanno accompagnato la formazione del titolo esecutivo e l'iscrizione dell'ipoteca, ed eventualmente consultando le autorità dello Stato di emissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro, quando le informazioni disponibili non siano sufficienti.